REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014-2020

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo telematico della Regione Puglia dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.
BARI,

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	☒Autorità di Gestione
Tipo materia	☒PSR Puglia 2014/2020
Privacy	NO
Pubblicazione integrale	SI

L'ISTRUTTORE INCARICATO
Rag. G. DINIELLO

N. 306
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 001/PSR/2020/00306

OGGETTO: **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.**
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.A - DAdG n. 249/2016 e s.m.i. pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016.
Parziale attuazione Sentenze TAR Puglia, Sede di Bari, n. 00659/2020 (pubblicata il 12.05.2020), n. 00759/2020, 00760/2020, 00762/2020 (pubblicate il 27.05.2020).

L'anno 2020, il giorno 31 del mese di luglio in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale -Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020:

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.

VISTA le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018che approvano la modifica del PSR della Regione Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le

condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 e n. 652/2014.

VISTE le Determinazioni dell'Autorità di Gestione n. 122/2016 e n. 134/2019 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.

RILEVATO che, tra i compiti dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attuazione degli stessi.

VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 7 maggio 1999 e s.m.i. relativa all'implementazione del sistema del Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'Operazione 4.1.A "Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate".

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAdG n. 315/2016, n. 332/2016, n. 381/2016, n. 17/2017, n. 36/2017 e n. 70 del 22/05/2017, tutte pubblicate nel BURP.

VISTA la DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata sul BURP n. 130 del 16/11/2017, con la quale, tra l'altro, in esecuzione dei paragrafi 14 e 15 del richiamato Avviso pubblico è stata approvata la graduatoria unica regionale dei progetti - comprendente sia i progetti aziendali che quelli collettivi interaziendali -che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti, costituita da n. 3.078 ditte riportate nell'allegato A della medesima.

VISTA la DAdG n. 16 del 12/01/2018, pubblicata nel BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale è stato approvato l'elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione per l'Operazione 4.1.A, pari a 30 punti;

VISTA la DAdG n. 47 del 15/03/2019, pubblicata sul BURP n. 39 del 11/04/2019, con la quale è stata aggiornata la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n.

245 del 13/11/2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367-368-369-370-377-378-379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27/09/2018 sui ricorsi proposti avverso la DAdG n. 245 del 13/11/2017.

VISTA la DAdG n. 103 del 19/04/2019, pubblicata sul BURP n. 49 del 09/05/2019, con la quale è stata rettificata in autotutela la DAdG n. 47 del 15.03.2019.

VISTA la DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata sul BURP n. 81 del 18/07/2019, con la quale sono stati rettificati i termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria degli investimenti e della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi.

VISTA la DAdG n. 245 del 26/07/2019, pubblicata sul BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale sono stati differiti i termini stabiliti dalla DAdG n. 140 del 22/05/2019 per la presentazione della documentazione di carattere generale.

VISTA la DAdG n. 246 del 26/07/2019, pubblicata sul BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari a 35 Meuro, all'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'Operazione 4.1.A, la cui dotazione finanziaria diventa complessivamente pari a 155 Meuro.

VISTA la DAdG n. 273 del 04/09/2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12/09/2019, con la quale sono state individuate le domande ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa a seguito dell'assegnazione dell'ulteriore dotazione finanziaria effettuata con DAdG n. 246/2019.

VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e agli animali.

VISTA la DAdG n. 359 del 25/10/2019 recante le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sull'Operazione 4.1.A.

VISTE le DAdG n. 361 del 25/10/2019, n. 369 del 30/10/2019, n. 375 del 31/10/2019, n. 415 del 26/11/2019, n. 430 del 29.11.2019, n. 442 del 3/12/2019, n. 446 del 9/12/2019, n. 450 del 9/12/2019, n. 468 del dì 11/12/2019, n. 473 del 12/12/2019, n. 478 del 13/12/2019, n. 493 del 19/12/2019, n. 494 del 19/12/2019, n. 500 del 23/12/2019, n. 503 del 23/12/2019, n. 3 del 14/01/2020, n. 22 del 21/01/2020, n. 47 del 03/02/2020, n. 61 del dì 11/02/2020, n. 67 del 18/02/2020, n. 68 del 18/02/2020, n. 87 del 24/02/2020, n. 93 del 26/02/2020, con le quali sono state ammesse ai benefici dell'Operazione 4.1A le imprese agricole la cui istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa positivamente.

VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l'altro, ha assegnato ad interim alla dott.ssa Rosa Fiore l'incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014-2020 fino all'insediamento del Responsabile.

VISTA la DAdG n. 82 del 19/02/2020, pubblicata sul BURP n. 25 del 27/02/2020, con la quale sono state ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa ulteriori domande, ivi comprese -con riserva- le ditte ricorrenti in ottemperanza a quanto stabilito con distinte ordinanze sia dal TAR Bari che dal Consiglio di Stato, e sono stati definiti gli ulteriori adempimenti da parte dei richiedenti il sostegno.

VISTE le sentenze del TAR Puglia, Sede di Bari, nn. 00659/2020, 00759/2020, 00760/2020, 00762/2020, immediatamente esecutive, con le quali il TAR ha accolto numerosi ricorsi proposti avverso la DAdG n. 103 del 19/04/2019, di rettifica in autotutela della DAdG n. 47 del 15/03/2019 "Aggiornamento graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13/11/2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367-368-369-370-377-378-379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27.09.2018".

CONSIDERATO che in dette pronunce il TAR ha ritenuto che il ricalcolo della media dei valori da effettuarsi in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367-368-369-370-377-378-379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27/09/2018, andava riferito a tutte le aziende concorrenti alla concessione dei benefici e non limitato, come erroneamente interpretato dall'Amministrazione, alle sole aziende ammesse alla fase successiva dell'istruttoria tecnico-amministrativa ed alle aziende ricorrenti.

CONSIDERATO che, secondo il TAR "*Il senso del giudicato cautelare va ricostruito sulla scorta del dato testuale complessivamente considerato, interpretando i singoli passaggi l'uno attraverso l'altro e tenuto conto della ratio dell'ordine impartito: quella di consentire un recupero del valore medio effettivo in discussione che, unitamente agli altri criteri, ha verosimilmente alterato l'esito della selezione; ferma restando la possibilità del ripescaggio limitata alle aziende ricorrenti in questo giudizio e nei giudizi similari*".

CONSIDERATO che stante l'immediata esecutività delle sentenze del Tar Puglia, Sede di Bari, nn. 00659/2020, 00759/2020, 00760/2020, 00762/2020 l'ADG con Determina n. 249 del 29/06/2020 disponeva di "*dare esecuzione alle sentenze del TAR (…); procedere, per l'effetto, al ricalcolo della media ai fini dell'individuazione dell'indice I.P.E. previa verifica dei relativi dati riferiti a tutte le aziende concorrenti alla concessione dei benefici in questione; di valutare, nelle more delle operazioni di ricalcolo, la possibilità di esperire il procedimento di cui all'art. 112 comma 5 CPA, all'esito del quale riservare ogni ulteriore adempimento esecutivo della sentenza*".

VISTI i Ricorsi per incidente di esecuzione ai sensi dell'art.112, comma 5°, CpA proposti nei giudizi definiti dal Tar al fine di ottenere da parte del Collegio Giudicante l'indicazione sulle più corrette modalità di ottemperanza delle sentenze e, più precisamente, ed in particolare conoscere se, "*una volta ricalcolato il nuovo indice medio di PE, sulla scorta delle verifiche condotte sui dati dichiarati da tutte le 3.212 ditte partecipanti nei rispettivi elaborati informatici progettuali (EIP) ed allegati business plan, la Regione Puglia:*

a) debba applicare il nuovo valore medio alla graduatoria al mero scopo di valutare se sia possibile il ripescaggio dei soli "ricorrenti in questo giudizio e nei giudizi

similari", restando fermi ed immodificati i punteggi e la posizione per tutti gli altri concorrenti;

b) oppure, debba applicare il nuovo indice medio di PE nel senso di rielaborare e rimodulare l'intera graduatoria in contestazione con consequenziali rideterminazione del punteggio ed eventuale modifica della posizione di tutte le 3212 ditte che hanno partecipato al Bando;

c) sempre ed in ogni caso, restando fermi gli effetti di eventuali ulteriori provvedimenti giudiziari medio tempore pronunciati e gli esiti delle altre attività istruttorie sinora svolte dagli uffici regionali, che hanno già condotto ad adottare provvedimenti di irricevibilità, presa d'atto di rinunce, esclusione e simili nei confronti di taluni partecipanti al bando".

CONSIDERATO l'esito della attività istruttoria svolta dagli Uffici, ed in particolare dell'istruttoria compiuta su tutte le domande pervenute al fine di individuare il nuovo indice medio di PE.

CONSIDERATA l'esigenza prevalente del perseguimento dell'interesse pubblico all'erogazione delle risorse finanziarie alle imprese tanto più in questa fase di enormi problematicità economico/finanziarie che sta riguardando le Aziende Agricole.

CONSIDERATA l'esigenza di intervenire a sostegno delle Aziende che a seguito del provvedimento di concessione hanno già avviato gli investimenti, sempre nei limiti concessi dalle pronunce giurisdizionali, ciò al fine di soddisfare l'interesse pubblico al completamento dell'investimento.

CONSIDERATA la necessità di dare immediata, ancorché parziale, attuazione alle sentenze, nelle more delle pronunce del TAR Bari sui Ricorsi per incidente di esecuzione, che interverranno a seguito della, già fissata, Camera di Consiglio del 16 settembre p.v., senza naturalmente compromettere in alcun modo l'interesse dei ricorrenti o dei soggetti proponenti;

CONSIDERATO l'esito della simulazione effettuata dagli Uffici sugli effetti che determinerebbero sulla graduatoria esistente le due modalità di attuazione delle sentenze del TAR, con particolare riferimento alle domande delle Aziende per le quali si è conclusa l'istruttoria ed è stato adottato l'atto di concessione;

VERIFICATO che sia nell'una che nell'altra ipotesi di attuazione, come rappresentate nei punti a) b) delle conclusioni dell'Incidente di esecuzione depositato al TAR Puglia Bari, vi sono Aziende le cui domande sono state già istruite e fatte oggetto di concessione che occuperebbero, comunque, una posizione utile in graduatoria.

CONSIDERATO che proseguire nell'iter istruttorio e realizzativo delle istanze afferenti tali Aziende non determina alcun pregiudizio né ai ricorrenti né ad alcuno degli altri soggetti che hanno presentato domanda, considerato che, come già rappresentato, le Aziende risulterebbero in posizione utile in entrambe le ipotesi di attuazione delle sentenze che il Tar dovesse individuare.

CONSIDERATO che si ritiene di proseguire nell'iter istruttorio e realizzativo per le sole Aziende, di quelle già oggetto di concessione e collocate in posizione utile in entrambe le ipotesi di attuazione, le cui domande non risultano interessate da ulteriori profili di inammissibilità, in virtù di principi sanciti dal Giudice Amministrativo in altri giudizi aventi ad oggetto la Misura 4.1A, ed in particolare quelle interessate dalle statuizioni dettate dall'Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, n.939 del 27 febbraio 2020 e dalla sentenza del Tar Puglia - Bari, Sez. III n. 804 del 4 giugno 2020.

RITENUTO di poter proseguire nell'iter istruttorio e realizzativo delle istanze afferenti le Aziende indicate nell'Allegato A) alla presente - le cui domande sono state già istruite e fatte oggetto di concessione, che occuperebbero, comunque, una posizione utile in graduatoria in entrambe le ipotesi di attuazione delle sentenze che il Tar dovesse individuare e che non siano interessate da ulteriori profili di inammissibilità in virtù di principi sanciti dal Giudice Amministrativo in altri giudizi aventi ad oggetto la Misura 4.1A ed in particolare quelle interessate dalle statuizioni dettate dall'Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, n.939 del 27 febbraio 2020 e dalla sentenza del Tar Puglia - Bari, Sez. III n. 804 del 4 giugno 2020.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore
Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 05/08/2020 08:11:30

DETERMINA

- di dare parziale esecuzione alle sentenze del Tar Puglia, Sede di Bari, nn. 00659/2020, 00759/2020, 00760/2020, 00762/2020, nelle more della pronuncia sull'Incidente di esecuzione proposto dall'Avvocatura Regionale e la cui discussione è fissata per il giorno 16 Settembre p.v.;
- di procedere, per l'effetto, al fine del raggiungimento dell'interesse pubblico come puntualmente rappresentato in premessa, di proseguire nell'iter istruttorio e realizzativo delle istanze afferenti le Aziende, indicate nell'Allegato A) alla presente - le cui domande sono state già istruite e fatte oggetto di concessione che occuperebbero, comunque, una posizione utile in graduatoria in entrambe le ipotesi di attuazione delle sentenze che il Tar dovesse individuare e che non siano interessate da ulteriori profili di inammissibilità in virtù di principi sanciti dal Giudice Amministrativo in altri giudizi aventi ad oggetto la Misura 4.1A ed in particolare quelle interessate dalle statuizioni dettate dall'Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, n.939 del 27 febbraio 2020 e dalla sentenza del Tar Puglia – Bari, Sez. III n. 804 del 4 giugno 2020;
- di dare puntuale e completa attuazione alle sentenze del TAR Puglia a seguito della pronuncia dello stesso sui ricorsi per Incidente di esecuzione in merito alle più corrette modalità da seguire, ferma restando, allo stato la validità della graduatoria esistente;
- di confermare che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti nonché ai beneficiari delle concessioni degli aiuti;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito www.psr.regione.puglia.it assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti nonché ai beneficiari delle concessioni degli aiuti;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale della Regione Puglia www.psr.regione.puglia.it;
- di dare atto che il presente provvedimento:
  - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

- è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate e dall'Allegato "A" costituito da n. 9 (nove) pagine.

L'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 05/08/2020 08:12:04

Allegato A)

Il presente allegato è formato da n. 9 fogli
Il Dirigente di Sezione
Dott.ssa Rosa Fiore

PRS PUGLIA 2014-2020. Operazione 4.1.a
Aziende già oggetto di concessione con posizione utile in graduatoria in entrambe le ipotesi di attuazione delle sentenze e non siano interessate da ulteriori profili di inammissibilità (Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, n.939 del 27 febbraio 2020, sentenza del Tar Puglia – Bari, Sez. III n. 804 del 4 giugno 2020)

CUAA	RAGIONE_SOCIALE
omissis	ABBASCIANO PAOLO
omissis	ADDANTE STELLA
omissis	AGOSTINELLO SALVATORE
omissis	AGRESTI SAVINO
omissis	AGRESTI VINCENZO
omissis	AGRICOLA DE PALMA SOCIETA' SEMPLICE
omissis	AGRICOLA IL CONTADINO DI MERICO EMILIANO E RICCIARDI ELISABETTA S.N.C.
omissis	AGRICOLA LA FITTA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
omissis	AGRICOLA VARRONE DEI FRATELLI ELIA SOCIETA' AGRICOLA
omissis	AGRICOLE ALBERTO LONGO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
omissis	ALFIOR SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
omissis	ALOIA GIUSEPPE
omissis	AMODIO ANNA
omissis	ANDRIOLA GIOVANNI
omissis	ANELLI CARMELA
omissis	ANELLI MICHELE
omissis	ANGELINI LUIGI ANTONIO
omissis	ANTICA MASSERIA JORCHE DI GIANFREDA DALILA E GIANFREDA EMANUELA SOC. SEMPLICE AGRICOLA
omissis	ARBOREA VANNA RITA E ARBOREA STEFANO-S.A
omissis	ARGENTIERO PAOLO
omissis	ASCIANO PIERANGELO
omissis	AUCIELLO NATALE
omissis	AURICCHIO PASQUALE
omissis	AVITABILE LUCA CHRISTIAN
omissis	AZ. AGR. NATURASANA DI GASPARRO F.SCA E TARULLI VITO S.S.
omissis	AZ. AGR. ORTOFLOROVIVAISTICA TERRA NATA SI SELICATO S.S.AGRICOLA
omissis	AZ.AGR. TENUTE CHIAROMONTE SOCIETA' SEMPLICE
omissis	AZIENDA AGRICOLA ALL.CA.NO.S.S.
omissis	AZIENDA AGRICOLA CAPUANO V. E CAPUANO A. SOCIETA' SEMPLICE
omissis	'AZIENDA AGRICOLA CONIUGI DAMONE-ROSSANO' SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
omissis	AZIENDA AGRICOLA DI FRANCO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
omissis	AZIENDA AGRICOLA F.LLI NETTI S.S.
omissis	AZIENDA AGRICOLA LA CONTESSA DEI F.LLI GIANNACCARI MARCO E CELESTE
omissis	AZIENDA AGRICOLA 'LA GRANDE' S.N.C. DI CASTELLANETA ANGELO & F.LLI
omissis	AZIENDA AGRICOLA LIANTONIO S.S.
omissis	AZIENDA AGRICOLA MASSERIA ROSSA DI MASTRONARDI PAOLO & C.

omissis	AZIENDA AGRICOLA PARCO RIZZO DI CECCA ERSILIA E PANGELLIERI ROSANNA S.S.
omissis	AZIENDA AGRICOLA RADICCI S.S.
omissis	AZIENDA AGRICOLA RUTIGLIANI SOCIETA' SEMPLICE
omissis	AZIENDA AGRICOLA SCARANO DI CRAMAROSSA M. E GIANNELLI P. SOCIETA' SEMPLICE
omissis	AZIENDA AGRICOLA VERO SOCIETA' AGRICOLA
omissis	AZIENDA CAMARDA F.LLI FORTUNATO SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE
omissis	AZIENDA ZOOTECNICA SANT'ANTONIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
omissis	BARILE ANTONIO
omissis	BELLINI DOMENICO
omissis	BELLOMO VINCENZO
omissis	BEPIN DE ETO - SOCIETA' AGRICOLA DI CESCHIN ETTORE S.S
omissis	BIANCARDI MICHELE
omissis	BISCOZZI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
omissis	BOCCIA MICHELE
omissis	BONORA VITO
omissis	BORRELLI SERGIO
omissis	BRADASCIO STELLA
omissis	BRUNO DOMENICA
omissis	BRUNO SALVATORE
omissis	BUFANO DOMENICO
omissis	BULZACCHELLI ANTONIO
omissis	BUSCARINI ANNALISA
omissis	CALDAROLA BIAGIO
omissis	CALIANDRO ROCCO
omissis	CALIANNO MARTINO
omissis	CALZOLAIO DARIO
omissis	CAMPAGNA VITO
omissis	CAMPANELLI FRANCESCO
omissis	CANNONE GRAZIELIANA
omissis	CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI
omissis	CANTORE FILIPPO
omissis	CAPANO ALFONSO
omissis	CAPORALE GIAMBATTISTA
omissis	CARROZZO RAFFAELE COSIMO
omissis	CASALUCI SALVATORE
omissis	CASTELLANO PIETRO
omissis	CATENAZZO MARCO
omissis	CAVALLO PIER ANGELO
omissis	CENEVIVA ANTONIO
omissis	CETOLA ANGELICA
omissis	CHIAPPARINO GAETANO
omissis	CHIRICO VITO
omissis	CIAVARELLA FRANCESCO
omissis	COLACICCO PIETRO
omissis	COLAIANNI ANTONIO
omissis	COLAVITO DOMENICO
omissis	COLUCCI FRANCESCO
omissis	COLUMPSI FRANCA
omissis	COMIND SOCIETA' AGRICOLA SRL
omissis	COMUNIONE EREDITARIA DI LONGO MICHELE GIORGIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
omissis	CONVERSANO CRISTOFORO

omissis	COSCIA FRANCESCO
omissis	COSTANTINI ROSA CATERINA
omissis	COVELLI ANGELO
omissis	CUOFANO LORENA ANTONETTA
omissis	CUONZO LETIZIA
omissis	CUPERTINO ANDREA
omissis	CURSANO MARCELLO
omissis	D'AGOSTINO ANGELA
omissis	D'AGOSTINO GIORGIO
omissis	D'AMBRUOSO GIUSEPPE
omissis	DAMONE RAFFAELE
omissis	DAPRILE NICOLA
omissis	D'ARRISSI ANTONIETTA
omissis	D'ARRISSI GIUSEPPE
omissis	DE BENEDITTIS PAOLO
omissis	DE CILLIS DOMENICO MICHELE
omissis	DE FEO VINCENZO
omissis	DE FILIPPIS ANGELO
omissis	DE LUCA MARIA ISABELLA
omissis	DE MARINIS GERARDO
omissis	DE PASCALIS GIANLUIGI
omissis	DE ROBERTIS VITO
omissis	DE SANTIS GIOVANNI
omissis	DE SANTIS SAVERIO
omissis	DE VENUTO GIUSEPPE
omissis	DEFILIPPIS GIACINTO
omissis	DEL BUONO PIETRO
omissis	DELFINE PIETRO
omissis	DELIZIA ROCCO
omissis	DELL'ERBA PASQUALE
omissis	DELLERMA VINCENZO
omissis	DELNERO GIANNA
omissis	DEMAIO PIO ANTONIO
omissis	DERUVO VITO
omissis	DESIANTE FRANCESCO ANTONIO
omissis	DI BARI DANIELA
omissis	DI BARI GIUSEPPE
omissis	DI CARLO PASQUALE
omissis	DI CARLO ROCCO
omissis	DI COSMO DOMENICO
omissis	DI FLUMERI MARGHERITA
omissis	DI GIROLAMO FORTUNATO GIANLUCA
omissis	DI MOLA FABIO
omissis	DI NARDO GIOVANNI LUCA
omissis	DIDONNA ALESSANDRO
omissis	DIDONNA ANNAMARIA
omissis	DIMMITO SOCIETA' AGRICOLA DI DIMMITO TERESA E DIMMITO LUCIA SOCIETA' SEMPLICE
omissis	DOLCIAMORE RAFFAELE
omissis	DRAGONE MICHELE
omissis	DURSI FRANCESCO
omissis	ELIA LORENZO MARCO

omissis	ERARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
omissis	EREDI FRANCESCO DI BARI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
omissis	FALCONE FRANCESCA
omissis	FANIGLIONE PIETRO
omissis	FANTETTI LUIGI
omissis	FAZIO GIUSEPPE
omissis	FELLINE SOCIETA' AGRICOLA A RL
omissis	FERRANDINO LEONARDO
omissis	FERRARO STEFANO
omissis	FIANO GIROLAMO
omissis	FIORDELISI FRANCESCO
omissis	FORTUNATO MICHELE
omissis	FUNIATI ELINDA
omissis	GABRIELI TOMMASI PANTALEO MARIA GERAR
omissis	GAGLIARDI MICHELE
omissis	GALIULO ANGELO
omissis	GALLUCCIO FRANCESCO
omissis	GAMMARIELLO MICHELE
omissis	GENTILE ANTONIO
omissis	GENTILE FRANCESCO ANTONIO
omissis	GENTILE ROCCO
omissis	GENTILE TOMMASO
omissis	GIACOVELLI CHIARA
omissis	GIAMMARRUSTO ANGELA
omissis	GIANNINI ROCCO
omissis	GIGANTE GIACOMO
omissis	GIOTTA FRANCO
omissis	GIURI PIERPAOLO
omissis	GLIONNA GIUSEPPE ANTONIO
omissis	GRECO SALVATORE
omissis	GUGLIELMI ANTONIO
omissis	GUTTAROLO CRISTIANO
omissis	I PASTINI SRL - SOCIETA' AGRICOLA
omissis	IACOBAZZI NICOLA
omissis	IAFISCO MICHELE
omissis	IAIA VINCENZO
omissis	IL CARRO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
omissis	IUSI ANTONIO
omissis	LABATE VITANTONIO
omissis	L'ABBATE ANTONIO PAOLO
omissis	LACALAMITA FRANCESCO
omissis	LACENERE ARIANNA
omissis	LACERENZA ANGELO ANTONIO
omissis	LAERA ANTONIO
omissis	LAERA SERAFINA
omissis	LAMA ROSSA SOCIET? AGRICOLA A R.L.
omissis	LANDOLFO MARIAGRAZIA
omissis	LAPORTA MICHELE
omissis	LE QUERCE DI MARGARI TANIA & C. S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA
omissis	LEO PAOLO
omissis	LEOGRANDE DOMENICO

omissis	LEOGRANDE ENZA
omissis	LEONE LEONARDA
omissis	LIBERACE BENEDETTO
omissis	LILLA SILVESTRO
omissis	LISI SALVATORE
omissis	LISI VITO
omissis	LISO FRANCESCO
omissis	LITURRI DOMENICO
omissis	LOBASCIO VINCENZO
omissis	LOMARRO ANTONIO
omissis	LONGO ANGELO
omissis	LONGO VITANTONIO
omissis	LOPANE ERASMO
omissis	LOSITO FRANCESCO
omissis	LOSITO RICCARDO
omissis	LUCCARELLI VITANTONIO
omissis	LUDOVICO GIOVANNI GIUSEPPE
omissis	MAGLIA LUIGI
omissis	MAIURA ANTONIO
omissis	MALERBA DOMENICO
omissis	MANGIONE DOMENICO
omissis	MARASCO ANTONIO CARMELO
omissis	MARCHESANA SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI KAZANIECKA ALEKSANDRA NATA LIA & C.
omissis	MARINELLI GIUSEPPE
omissis	MARTINA MARTINA AGOSTINO
omissis	MASCIA MICHELE
omissis	MASCIA RAFFAELE
omissis	MASCOLO GIROLAMO
omissis	MASSERIA DONNA ELISABETTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
omissis	MASSERIA OVILE DELL'ERA DI GIULIANO VITO ANTONIO E C.
omissis	MASSERIA PIANO MANSUETO SOC. AGRICOLA SEMPLICE
omissis	MASSERIA TORREMOSSA DI E. MOSSA & C. S.N.C.
omissis	MAURANTONIO LUANA
omissis	MENELAO DOMENICO
omissis	MERCURIO GIANPAOLO
omissis	MERCURIO PAOLO
omissis	MERICO FABRIZIO
omissis	MEZZAPESA MARGHERITA
omissis	MIANO RAFFAELE
omissis	MINAFRA ANTONIO
omissis	MINENNA ANTONIO
omissis	MINERVINI GREGORIO POMPEO
omissis	MINICHILLO SANTINO ANTONIO
omissis	MISINO VINCENZO
omissis	MITAROTONDA GIUSEPPE
omissis	MIZZI COSIMO DANIELE
omissis	MODUGNO STEFANO
omissis	MORETTI ROSARIA
omissis	MORO ANTONIA
omissis	MUSCHITELLI VITO
omissis	NARDELLI PIETRO ALESSIO

omissis	NATALIZI ZIZZI ROSANGELA
omissis	NEGRO EMANUELE
omissis	NETTI MARIANGELA
omissis	NETTI VITO
omissis	NETTIS DOMENICA
omissis	NINIVAGGI FEDERICO
omissis	NINNI RAFFAELE
omissis	NOCCO VINCENZO
omissis	NUZZI ROSA
omissis	PACE FRANCESCO
omissis	PACE GIOVANNA
omissis	PACIFICO GIUSEPPE
omissis	PAGANO VITO
omissis	PAIANO MARIA LUCIA
omissis	PALLADINO ROSA
omissis	PALMA VITO
omissis	PALMIERI FRANCESCO
omissis	PALMIOTTO FRANCESCO
omissis	PANELLA NICOLA
omissis	PANTALEO FRANCESCO
omissis	PANZANO AMEDEO ANGELO
omissis	PANZANO GIUSEPPE
omissis	PAPARELLA PASQUALE
omissis	PASQUARIELLO ROCCO
omissis	PATRUNO MASSIMO GIROLAMO
omissis	PEPE MICHELE
omissis	PERAGINE GIOVANNI
omissis	PERONA GIANPIERO
omissis	PERRONE ANTONIETTA
omissis	PERRONE MICHELE
omissis	PERTA GIOVANNA
omissis	PETRILLI PAOLO
omissis	PETRUCCELLI LEONARDO
omissis	PETRUZZI FRANCESCO
omissis	PIAZZOLLA FILOMENA
omissis	PICERNO GIACOMO
omissis	PICERNO LUCIA
omissis	PIETANZA GIUSEPPE
omissis	PINTO ROSA
omissis	PISANO MARIA ANTONIA
omissis	PISCAZZI MARILENA
omissis	PLACENTINO PIO
omissis	POMPA MARCO
omissis	POPEO ANTONIO
omissis	PORRO MARILENA
omissis	PRIMAVITA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI CATALDI D., LUSITO M. E DE PALMA G.
omissis	PUGLIESE APOLLONIA
omissis	PULIMENO GIULIANO
omissis	RADICE CRISTINA
omissis	RAMUNNO PASQUALE
omissis	RECCHIA NICOLA

omissis	RESTA ANGELO
omissis	RICCELLI GIUSEPPE
omissis	RICCI NICOLA
omissis	RIGILLO MARIO DONATO
omissis	ROCHIRA EUGENIO
omissis	ROMANAZZI SERAFINA
omissis	ROSA CANIO
omissis	RUBERTIS FRANCESCO
omissis	RUBERTIS GAETANO
omissis	RUBILLO VINCENZO
omissis	RUBINO LUIGI
omissis	RUGGIERI NAZZARENO
omissis	RUOSPO FRANCESCO
omissis	RUSSI MICHELA PIA
omissis	RUSSO STEFANIA
omissis	RUTIGLIANO ANTONIO
omissis	RUTIGLIANO RAFFAELE
omissis	S.A.I.P. SOCIETA' AGR. IND.LE PUGLIESE SRL
omissis	SABINI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA SABINI S.AGR. A R.L.
omissis	SAGI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
omissis	SALOMONE LUIGI
omissis	SANASI RAFFAELE
omissis	SANGIOVANNI MARIA ROSARIA GENOVE
omissis	SANTORO MARIO VITO CATALDO
omissis	SANTORO MICHELA MIRIAM
omissis	SANTORO TOMMASO
omissis	SAVINO DOMENICO
omissis	SAVINO GIOVANNI
omissis	SCARIMBOLO ISA
omissis	SCARINGELLA SILVIA
omissis	SCARPELLI NICO
omissis	SCIOLTI ANNUNZIO
omissis	SERENA ANGELA
omissis	SGARAMELLA FRANCESCO
omissis	SICOLO FRANCESCO
omissis	SIMONE GIUSEPPE
omissis	SMALDINO VITO NICO DAVIDE
omissis	SOC. AGR. AGRIBISANUM S.S.
omissis	SOC.AGR.FINGIONI SS
omissis	SOC.AGRICOLA F.LLI PETRONE S.S.
omissis	SOC.SEMPLICE DE MARINIS MARCO E GIANROCCO
omissis	SOCIETA' AGRICOLA ELAIA SRL
omissis	SOCIETA' AGRIC. VALLE SANA DI GIULIANO G.NNI & C. S.S.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA AGRIDANY S.R.L.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA ALEPPO DI COLANGELO GIUSEPPE S S
omissis	SOCIETA' AGRICOLA ANTIGONE SOCIETA' SEMPLICE
omissis	SOCIETA' AGRICOLA ARTEMIDE S.S
omissis	SOCIETA' AGRICOLA CACALUPI CASTELLANA S.R.L.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA CALEMMA SOCIETA' SEMPLICE
omissis	SOCIETA' AGRICOLA CIRILLO S.R.L.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA DE MARI S.R.L

omissis	SOCIETA' AGRICOLA DEMAR S.R.L.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA DI TRANI S.S.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BARNABA S.S.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CAVALLO S.R.L.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA FICARI SRL
omissis	SOCIETA' AGRICOLA FIORE DI MANDORLO S.S.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA G.FARM DEI F.LLI GRECO S.S.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA I FALLITI DI MANSUETO ANTONIO E MARIA S.S.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA IL GERMOGLIO BIANCO S.R.L.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA LA GRAZIA S.S.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA LAMA DI ROSE S.S
omissis	SOCIETA' AGRICOLA LE MOLE DI CASTEL DEL MONTE S.R.L.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA MARCHIO DE MARINIS
omissis	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA PALESI SRL
omissis	SOCIETA' AGRICOLA MONTEROTONDO VINI SS
omissis	SOCIETA' AGRICOLA OLIVO DELLA FORTUNA DI GIACOVELLI MARIA CONCETTA & C. S.A.S.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA QUATTRO ERRE S.S.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE BIOS
omissis	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DE ANGELIS ANTONIO E RAFFAELE
omissis	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI DI MOLA
omissis	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE G&D
omissis	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE NATURAVIVA DI GUGLIELMI ANTONIO & C.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE PACIFICO DI PACIFICO NICOLA & C.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA SUNGREEN SRL
omissis	SOCIETA' AGRICOLA TERRANUOVA S.S.
omissis	SOCIETA AGRICOLA TORRE GRANDE SS
omissis	SOCIETA' AGRICOLA TROVANZA DI MADARO VINCENZO S.A.S.
omissis	SOCIETA' AGRICOLA VALLONE SOCIETA' SEMPLICE
omissis	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGRIANOHA DI DEFLORIO PIETRO & C.
omissis	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGRISUMMA
omissis	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SUNGRAPES DI LITURRI MARTINO & C.
omissis	SOCIETA' SEMPLICE PIANA CIMINO DI VINCI NUNZIA MARINA
omissis	SOLDO GIOVANNI
omissis	SOLLECITO VITO
omissis	SOVERAGRI SOCIETA' AGRICOLA SRL
omissis	SPADONE CIRO PIO
omissis	STALLONE ONOFRIO
omissis	STEFANELLI ROBERTO
omissis	SUEDKULTUR DI MANFRED GEIER & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
omissis	SURACE DEMETRIO
omissis	TAFUNI ALMA
omissis	TAFUNI SABATINO
omissis	TARANTINI ANDREA
omissis	TASSIELLI GIUSEPPE
omissis	TEDESCO CARMELA
omissis	TENUTA RICCI SRL SOCIETA' AGRICOLA
omissis	TENUTE DILELLA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
omissis	TERLIZZESE ANTONIO DOMENICO
omissis	TERLIZZESE NICOLA
omissis	TERRA BIO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - IMPRESA SOCIALE
omissis	TERRE E TORRI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

omissis	TERRIBILE GIUSEPPE
omissis	TESTINI SALVATORE
omissis	TINELLI FRANCESCO
omissis	TINELLI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
omissis	TORMARESCA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
omissis	TORTORA SALVATORE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
omissis	TORTORELLI FRANCESCO
omissis	TORTORELLI PAOLA
omissis	TRAGNI NICOLA FABIANO
omissis	TRIPALDI TOMMASO
omissis	TRISOLINI VINCENZO PIO
omissis	TROTTA LUCIA
omissis	TROTTA MICHELE
omissis	TUMMOLO MAURO
omissis	TYCHE DI RIZZO LUIGI E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
omissis	URSI NICOLA
omissis	VALENZANO PIETRO
omissis	VANIA COSTANZO
omissis	VARRASO NICOLA
omissis	VCF SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
omissis	VENTURA FILIPPO
omissis	VENTURA VINCENZO
omissis	VITTOZZI MARIA ROSARIA
omissis	VIVAI BITELLA SOCIETA' AGRICOLA SRL
omissis	VIVAI PALUMBIERI C. DI PALUMBIERI & TENACE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
omissis	ZINGARIELLO ANDREA
omissis	ZINGARIELLO ANDREA
omissis	ZUCCARO FRANCESCO
omissis	ZUCCARO GIUSEPPE
omissis	ZULUAGA DIANA LUCIA